

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (17G00023)

(GU n.38 del 15-2-2017)

Vigente al: 2-3-2017

## Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;

Viste le linee guida Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea di giugno 2012;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettere c) e f);

Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis;

Considerato che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonché riduce il consumo di materie prime vergini;

Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non può prescindere da un quadro normativo e amministrativo certo, con particolare riferimento alle modalità con le quali il produttore e l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184-bis, comma 1;

Vista la notifica di cui alla direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

tecniche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta  
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonche' per assicurare maggiore uniformita' nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto, il presente decreto definisce alcune modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.

3. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 e' riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e di attivita' che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.

Art. 2

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per:

a) prodotto: ogni materiale o sostanza che e' ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi e' possibile identificare uno o piu' prodotti primari;

b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni materiale o sostanza che non e' deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che puo' essere o non essere un rifiuto;

c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai residui di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica:

a) ai prodotti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

a);

b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) ai residui derivanti da attivita' di consumo.

2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Art. 4

#### Condizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, e' necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) e' certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita' con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non e' un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore.

3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto conserva per tre anni e rende disponibile all'autorita' di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti.

Art. 5

#### Certezza dell'utilizzo

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il requisito della certezza dell'utilizzo e' dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuita' di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalita', consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalita' di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

2. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo e' dimostrata dall'analisi delle modalita' organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attivita' dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruita' tra la tipologia, la quantita' e la qualita' dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui e' originato presuppone che l'attivita' o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile gia' al momento della produzione dello stesso.

4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalita' di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilita' economica o di altro tipo.

5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali e' previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonche' del settore di attivita' o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalita' congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.

6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

#### Art. 6

##### Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera c), non costituiscono normale pratica industriale i processi e le

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.

2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.

Art. 7

#### Requisiti di impiego e di qualità ambientale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), la scheda tecnica di cui all'allegato 2 contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.

2. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità.

## Titolo II GESTIONE DEI RESIDUI

Art. 8

#### Deposito e movimentazione

1. Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

2. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite:

a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;

b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;

c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicare il successivo impiego;

d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione,

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui all'allegato 1.

3. A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto.

4. La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

Art. 9

#### Controlli e ispezioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

### Titolo III

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

#### Piattaforma di scambio tra domanda e offerta

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

2. Nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.

3. L'elenco di cui al presente articolo è pubblico ed è consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.

Art. 11

#### Disposizioni finali

1. Il presente decreto e i successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: Galletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017  
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
mare, registro n. 1, foglio n. 677

Allegato 1

(articolo 1)

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia

1. Il presente allegato ha ad oggetto le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione.

2. In relazione alle biomasse previste dal punto 1, e' individuato, nelle sezioni 1 e 2, un elenco delle principali norme che ne regolano l'impiego e di una serie di operazioni ed attivita' che possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6, commi 1 e 2.

3. Ai fini e per gli effetti del presente allegato, per biomasse residuali si intendono le biomasse costituite da residui, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Sezione 1

Biomasse residuali destinate all'impiego  
per la produzione di biogas in impianti energetici

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009 . classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011): - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per		

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

motivi commerciali;		
- prodotti di		
origine animale o		
prodotti alimentari		
contenenti prodotti		
di origine animale		
non piu' destinati		
al consumo umano per		
motivi commerciali o		
a causa di problemi		
di fabbricazione o		
difetti che non		
presentano rischi		
per la salute		
pubblica o degli		
animali; -		
sottoprodotti di		
origine animale		
derivanti dalla		
fabbricazione di		
prodotti destinati		
al consumo umano,		
compresi ciccioli,		
fanghi da centrifuga		
o da separatore		
risultanti dalla		
lavorazione del		
latte; - sangue che		
non presenti alcun		
sintomo di malattie		
trasmissibili		
all'uomo o agli		
animali; - tessuto		lavaggio, essiccazione,
adiposo di animali		insufflazione di aria,
che non		raffinazione, triturazione,
presentalcun	Reg. Ce   omogeneizzazione, fermentazione	
sintomo di malattie	1069/2009 e   naturale, centrifugazione,	
trasmissibili	normativa   disidratazione, sedimentazione e	
all'uomo o agli	di   chiarificazione, disgregazione	
animali;	attuazione   fisicomeccanica	
+-----+-----+-----+		
- sottoprodotti di		
animali acquatici; .		
classificati di Cat.		
2 (con specifiche di		
utilizzo previste		
nel regolamento		
stesso e nel		
regolamento CE n.		
142/2011) -		
stallatico		
(escrementi e/o		
urina di animali,		
guano non		
mineralizzato,		
ecc.); - tubo		
digerente e suo		
contenuto; - Farine		
di carne e d'ossa; -		

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.







derivati dalla  gestione del bosco;  . potature, ramaglie  e residui dalla  manutenzione del  verde pubblico e  privato.	lavaggio, essiccazione,  insufflazione di aria,  raffinazione, triturazione,  omogeneizzazione, fermentazione  naturale, centrifugazione,  disidratazione, disgregazione  fisicomeccanica
3. Sottoprodotti  provenienti da  attività alimentari  ed agroindustriali .  sottoprodotti della  trasformazione del  pomodoro (bucchette,  bacche fuori misura,  ecc.); .  sottoprodotti della  trasformazione delle  olive (sanse, sanse  di oliva disoleata,  acque di  vegetazione); .  sottoprodotti della  trasformazione  dell'uva (vinacce,  graspi, ecc.); .  sottoprodotti della  trasformazione della  frutta  (condizionamento,  sbucciatura,  detorsolatura,  pastazzo di agrumi,  spremitura di pere,  mele, pesche,  noccioli, gusci,  ecc.); .  sottoprodotti della  trasformazione di  ortaggi vari  (condizionamento,  sbucciatura,  confezionamento,  ecc.); .  sottoprodotti della  trasformazione delle  barbabietole da  zucchero (borlande;  melasso; polpe di  bietola esauste  essiccate,  suppresse fresche,  suppresse insilate  ecc.); .  sottoprodotti  derivati dalla  lavorazione del  risone (farinaccio,	

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

pula, lolla, ecc.);		
. sottoprodotti		
della lavorazione		
dei cereali		
(farinaccio,		
farinetta, crusca,		
tritello, glutine,		
amido, semi		
spezzati, ecc.); .		
sottoprodotti della		
lavorazione di		
frutti e semi oleosi		
(pannelli di germe		
di granoturco, lino,		
vinacciolo, ecc.); .		
pannello di		
spremitura di alga;		
. sottoprodotti		
dell'industria della		
panificazione, della		
pasta alimentare,		
dell'industria		
dolciaria (sfridi di		
pasta, biscotti,		
altri prodotti da		
forno, ecc.); .	lavaggio, essiccaatura,	
sottoprodotti della	insufflazione di aria,	
torrefazione del	raffinazione, triturazione,	
caffè'; .	omogeneizzazione, fermentazione	
sottoprodotti della	naturale, centrifugazione,	
lavorazione della	disidratazione, disgregazione	
birra;	fisicomeccanica	
+-----+-----+-----+		
4. Sottoprodotti		
provenienti da		
attività		
industriali		
+-----+-----+-----+		
. sottoprodotti		
della lavorazione		
del legno per la		
produzione di mobili		
e relativi		
componenti	essiccaatura, insufflazione di	
limitatamente al	aria, raffinazione, triturazione,	
legno non trattato.	disgregazione fisico-meccanica	
+-----+-----+-----+		
. sottoprodotti		
della trasformazione		
degli zuccheri		
tramite	lavaggio, essiccaatura,	
fermentazione. .	insufflazione di aria,	
sottoprodotti della	raffinazione, triturazione,	
produzione e della	omogeneizzazione, fermentazione	
trasformazione degli	naturale, centrifugazione,	
zuccheri da biomasse	disidratazione, disgregazione	
non alimentari.	fisicomeccanica	
+-----+-----+-----+		
	lavaggio, essiccaatura,	

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

		insufflazione di aria,	
		raffinazione, triturazione,	
sottoprodotti		omogeneizzazione, fermentazione	
della lavorazione o		naturale, centrifugazione,	
raffinazione di oli		disidratazione, disgregazione	
vegetali.		fisicomeccanica	

Sezione 2

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione

Parte A

1. Le biomasse residuali individuate nella presente sezione possono essere qualificate come sottoprodotti per la produzione di energia mediante combustione nel caso in cui risultino rispettati requisiti e le condizioni previsti per i sottoprodotti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i requisiti e le condizioni previsti dalla Parte Quinta dello stesso decreto legislativo.

2. Sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione esclusivamente le biomasse residuali previste dall'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, fatte salve future disposizioni che disciplinino espressamente l'impiego di biomasse residuali come combustibile. In caso di destinazione alla produzione di energia mediante combustione, i materiali previsti dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono comunque soggetti al regime dei rifiuti se non sono previsti nelle disposizioni indicate nel presente comma.

3. L'impiego delle biomasse residuali di cui al punto 2 per la produzione di energia mediante combustione è altresì soggetto ai limiti e divieti imposti dai regolamenti comunitari in materia sanitaria ed a quelli imposti, nei casi ammessi dalla legge, dalle norme e dagli atti di pianificazione regionali e dall'autorizzazione relativa all'impianto di combustione.

4. Le operazioni e le attività individuate nelle tabelle possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6. In ogni caso, possono essere svolte esclusivamente operazioni che ricadono nelle categorie di attività prescritte, per la pertinente biomassa, dalle norme di cui al punto 2.

5. La presente sezione non si applica all'impiego delle biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attività
		Trattamenti fisici, quali:
		triturazione,
Materiale vegetale		essiccazione,
prodotto da	Allegato X, Parte	addensamento,

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

trattamento  esclusivamente  meccanico, lavaggio  con acqua o  essiccazione di  coltivazioni agricole  non dedicate.	II, sezione 4,  lettera b), alla  Parte Quinta del  decreto  legislativo 3  aprile 2006, n.  152.	sminuzzatura,  centrifugazione,  filtrazione,  sedimentazione,  miscelazione, lavaggio,  separazione, vagliatura,  disidratazione.
--	---	--

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
Materiale vegetale  prodotto da interventi  selvicolturali, da  manutenzione forestale  e da potatura.	Allegato X, Parte  II, sezione 4,  lettera c), alla  Parte Quinta del  decreto  legislativo 3  aprile 2006, n.  152.	Trattamenti fisici,  quali: triturazione,  essiccazione,  addensamento,  sminuzzatura,  centrifugazione,  filtrazione,  sedimentazione,  miscelazione, lavaggio,  separazione, vagliatura,  disidratazione.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
Materiale vegetale  prodotto dalla  lavorazione  esclusivamente  meccanica e dal  trattamento con aria,  vapore o acqua anche  surriscaldata, di  legno vergine e  costituito da  cortecce, segatura,  trucioli, chips,  refili e tondelli di  legno vergine,  granulati e cascami  di legno vergine,  granulati e cascami  di sughero vergine,  tondelli, non  contaminati da  inquinanti	Allegato X,  Parte II,  sezione 4,  lettera d), alla  Parte Quinta del  decreto  legislativo 3  aprile 2006, n.  152.	Trattamenti fisici, quali:  triturazione, essiccazione,  addensamento, sminuzzatura,  centrifugazione,  filtrazione, sedimentazione,  miscelazione, lavaggio,  separazione, vagliatura,  disidratazione.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
---------	----------------------	-------------------------

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

		Trattamenti fisici,
		quali: triturazione,
	Allegato X, parte II,	essiccazione,
	sezione 4, lettera	addensamento,
	e), alla parte quinta	sminuzzatura,
	del decreto	centrifugazione,
	legislativo 3 aprile	filtrazione,
	2006, n. 152. Per	chiarificazione mediante
Materiale vegetale	vinacce e loro	trattamento fisico,
prodotto da	componenti, come	sedimentazione
trattamento	bucce, vinaccioli e	miscelazione, lavaggio,
esclusivamente	raspi, si applica	separazione, vagliatura,
meccanico, lavaggio	anche l'articolo	disidratazione e, per le
con acqua o	2-bis del decreto	vinacce esauste e loro
essiccazione di	legge 3 novembre	componenti,
prodotti agricoli	2008, n. 171.	distillazione.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
		Trattamenti fisici, quali:
		triturazione, essiccazione,
	Allegato X, parte	addensamento, sminuzzatura,
	II, sezione 4,	centrifugazione, filtrazione,
	lettera f), alla	chiarificazione, sedimentazione
	Parte Quinta del	miscelazione, lavaggio,
	decreto	separazione, vagliatura,
	legislativo 3	disidratazione. Trattamento con
Sansa di oliva	aprile 2006, n.	n-esano e successivo trattamento
disoleata	152.	termico.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
	Allegato X, parte II,	
Liquor nero ottenuto	sezione 4, lettera	
nelle cartiere dalle	g), alla Parte Quinta	
operazioni di	del decreto	Evaporazione al fine
lisciviazione del	legislativo 3 aprile	di incrementare il
legno.	2006, n. 152.	residuo solido.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attivita'
		Trattamenti fisici, quali:
		triturazione, essiccazione,
		addensamento, sminuzzatura,
	Articolo 2-bis del	centrifugazione, filtrazione,
	decreto legge 3 novembre	sedimentazione miscelazione,
	2008, n. 171.	lavaggio, separazione,
Pollina	Regolamento UE 592/2014.	vagliatura, disidratazione.

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

## Parte B

1. La presente parte prevede, ai fini di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152, una tabella di corrispondenza finalizzata a verificare se un materiale presente nell'elenco della tabella 1.A dell'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (materiali soggetti ad incentivazione in caso di utilizzo in impianti a biomasse o biogas) sia altresì incluso nell'elenco della Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 o nell'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171.

	Corrispondenza con l'elenco dei combustibili dell'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152
Materiali della tabella 1/A dell'allegato 1 del decreto 6 luglio 2012	
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Regolamento CE n. 1069/2009 . classificati di Categoria 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011): - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; - sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - rifiuti da cucina e	

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.









     sottoprodotti della   trasformazione dell'uva   (vinacce, graspi, ecc.);	disidratazione. oppure presenti   nell'allegato X, anche nella forma   di vinacce esauste e loro   componenti, nei casi e nei limiti   previsti dal decreto legge   171/2008
     sottoprodotti della   trasformazione della frutta   (condizionamento, sbucciatura,   detorsolatura, pastazzo di   agrumi, spremitura di pere,   mele, pesche, noccioli, gusci,   ecc.);	Materiali presenti nell'allegato X   nei casi in cui sono soggetti solo   a trattamenti fisici quali:   triturazione, essiccazione,   addensamento, chiarificazione   mediante trattamento fisico,   sminuzzatura, centrifugazione,   filtrazione, sedimentazione,   miscelazione, lavaggio,   separazione, vagliatura,   disidratazione.
     sottoprodotti della   trasformazione di ortaggi vari   (condizionamento, sbucciatura,   confezionamento, ecc.);	Materiali presenti nell'allegato X   nei casi in cui sono soggetti solo   a trattamenti fisici quali:   triturazione, essiccazione,   addensamento, chiarificazione   mediante trattamento fisico,   sminuzzatura, centrifugazione,   filtrazione, sedimentazione,   miscelazione, lavaggio,   separazione, vagliatura,   disidratazione.
     sottoprodotti della   trasformazione delle   barbabietole da zucchero   (borlande; melasso; polpe di   bietola esauste essiccate,   suppressate fresche, suppressate   insilate ecc.);	Borlande e melasso: non presenti   nell'allegato X Altri   sottoprodotti della trasformazione   delle barbabietole da zucchero:   presenti nell'allegato X nei casi   in cui sono soggetti solo a   trattamenti fisici quali:   triturazione, essiccazione,   addensamento, chiarificazione   mediante trattamento fisico,   sminuzzatura, centrifugazione,   filtrazione, sedimentazione,   miscelazione, lavaggio,   separazione, vagliatura,   disidratazione.
     sottoprodotti derivati dalla   lavorazione del risone   (farinaccio, pula, lolla, ecc.);	Materiali presenti nell'allegato X   nei casi in cui sono soggetti solo   a trattamenti fisici quali:   triturazione, essiccazione,   addensamento, chiarificazione   mediante trattamento fisico,   sminuzzatura, centrifugazione,   filtrazione, sedimentazione,   miscelazione, lavaggio,   separazione, vagliatura,   disidratazione.

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

		Materiali presenti nell'allegato X
		nei casi in cui sono soggetti solo
		a trattamenti fisici quali:
		triturazione, essiccazione,
		addensamento, chiarificazione
		mediante trattamento fisico,
sottoprodotti della lavorazione	sminuzzatura, centrifugazione,	
dei cereali (farinaccio,	filtrazione, sedimentazione,	
farinetta, crusca, tritello,	miscelazione, lavaggio,	
glutine, amido, semi spezzati,	separazione, vagliatura,	
ecc.);	disidratazione.	

		Materiali presenti nell'allegato X
		nei casi in cui sono soggetti solo
		a trattamenti fisici quali:
		triturazione, essiccazione,
		addensamento, chiarificazione
		mediante trattamento fisico,
sottoprodotti della lavorazione	sminuzzatura, centrifugazione,	
di frutti e semi oleosi	filtrazione, sedimentazione,	
(pannelli di germe di	miscelazione, lavaggio,	
granoturco, lino, vinacciolo,	separazione, vagliatura,	
ecc.);	disidratazione.	

		Materiale presente nell'allegato
		X, se derivante da coltivazione,
		nei casi in cui e' soggetto solo a
		trattamenti fisici quali:
		triturazione, essiccazione,
		addensamento, chiarificazione
		mediante trattamento fisico,
		sminuzzatura, centrifugazione,
		filtrazione, sedimentazione,
		miscelazione, lavaggio,
		separazione, vagliatura,
pannello di spremitura di alga;	disidratazione.	

		Materiali presenti nell'allegato X
		nei casi in cui sono soggetti solo
		a trattamenti fisici quali:
		triturazione, essiccazione,
		addensamento, chiarificazione
		mediante trattamento fisico,
		sminuzzatura, centrifugazione,
		filtrazione, sedimentazione,
sottoprodotti dell'industria	miscelazione, lavaggio,	
della panificazione, della pasta	separazione, vagliatura,	
alimentare, dell'industria	disidratazione. Non sono in tutti	
dolciaria (sfridi di pasta,	i casi ammessi se contengono	
biscotti, altri prodotti da	materiali non presenti	
forno, ecc.);	nell'allegato X	

		Materiali presenti nell'allegato X
		nei casi in cui sono soggetti solo
		a trattamenti fisici quali:
		triturazione, essiccazione,
		addensamento, chiarificazione
		mediante trattamento fisico,
		sminuzzatura, centrifugazione,

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

     sottoprodotti della torrefazione   del caffè';	filtrazione, sedimentazione,   miscelazione, lavaggio,   separazione, vagliatura,   disidratazione.
-----	-----
     sottoprodotti della lavorazione   della birra;	Materiali presenti nell'allegato X   nei casi in cui sono soggetti solo   a trattamenti fisici quali:   triturazione, essiccazione,   addensamento, chiarificazione   mediante trattamento fisico,   sminuzzatura, centrifugazione,   filtrazione, sedimentazione,   miscelazione, lavaggio,   separazione, vagliatura,   disidratazione.
-----	-----
   4. Sottoprodotti provenienti da   attività industriali   sottoprodotti della lavorazione   del legno per la produzione di   mobili e relativi componenti   limitatamente al legno non   trattato.	Materiali presenti nell'allegato X   limitatamente al legno vergine   soggetto solo a trattamenti fisici   quali: triturazione, essiccazione,   addensamento, sminuzzatura,   centrifugazione, filtrazione,   sedimentazione, miscelazione,   lavaggio, separazione, vagliatura,   disidratazione.
-----	-----
   sottoprodotti della   trasformazione degli zuccheri   tramite fermentazione.   sottoprodotti della produzione e   della trasformazione degli   zuccheri da biomasse non   alimentari.	Materiali presenti nell'allegato X   nei casi in cui sono soggetti solo   a trattamenti fisici quali:   triturazione, essiccazione,   addensamento, chiarificazione   mediante trattamento fisico,   sminuzzatura, centrifugazione,   filtrazione, sedimentazione,   miscelazione, lavaggio,   separazione, vagliatura,   disidratazione.
-----	-----
   sottoprodotti della lavorazione   o raffinazione di oli vegetali.	Materiali presenti nell'allegato X   nei casi in cui sono soggetti solo   a trattamenti fisici quali:   triturazione, essiccazione,   addensamento, chiarificazione   mediante trattamento fisico,   sminuzzatura, centrifugazione,   filtrazione, sedimentazione,   miscelazione, lavaggio,   separazione, vagliatura,   disidratazione.
-----	-----

Allegato 2

(articolo 5)

## SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 20 di 21

La scheda tecnica e la dichiarazione di conformita' di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto devono contenere le seguenti informazioni:

Numero di riferimento  
Data di emissione

Anagrafica del produttore

. Denominazione sociale - CF/P.IVA;  
. Indirizzo della sede legale e della sede operativa

Impianto di produzione

. Indirizzo

. Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio

. Descrizione e caratteristiche del processo di produzione

. Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)

Informazioni sul sottoprodotto

. Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalita' di produzione

. Conformita' del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto

Destinazione del sottoprodotto

. Tipologia di attivita' o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;

. Impianto o attivita' o di destinazione

. Riferimenti di eventuali intermediari

Tempi e modalita' di deposito e movimentazione

. Modalita' di raccolta e deposito del sottoprodotto

. Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi

. Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo

. Modalita' di trasporto

Organizzazione e continuita' del sistema di gestione

. Descrizione delle tempistiche e delle modalita' di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.

Luogo e data (gg/mm/aaaa)

Sottoscrizione

Dichiarazione di conformita'

. Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto

. Tipologia del sottoprodotto e descrizione

. Indicazione della tipologia di attivita' o impianti idonei ad utilizzare il residuo

. Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto

. Dichiarazione che il residuo e' conforme alla scheda tecnica

. Luogo e data (gg/mm/aaaa)

. Sottoscrizione